

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
 "GIAMPIERO ARCI - Società Civile"
 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno ventisei del mese di giugno in Roma, nel mio studio.

(26 giugno 2003)

Avanti a me Avv. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO Notaro in Roma con studio in Via Ennio Quirino Visconti, 8, ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

SONO PRESENTI:

- ARCI ENRICHETTA, professoressa, nata a Roma (RM), il ventidue aprile millenovecentoquarantotto, residente in Roma (RM), Via Po n. 49 c.f.n. RCA NCH 48D62 H501N;
- FERRARIS ROBERTO, impiegato, nato a Capannori (LU), il venticinque luglio millenovecentoquarantasette, residente in Roma (RM), Via Enrico Cialdini n.14, c.f.n. FRR RRT 47L25 B648A;
- LILLI MARIA RITA, impiegata, nata a Roma (RM), il tre gennaio millenovecentocinquantadue, residente in Roma (RM), Via Gino Capponi n.106 c.f.n. LLL MRT 52A43 H501B.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaro sono certo, previa loro concorde rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, con il presente atto conven-gono e stipulano quanto segue:

ART. 1

E' costituita, fra le persone anzidette, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, una Associazione avente la denominazione di " GIAMPIERO ARCI - Società Civile".

ART. 2

L'Associazione ha sede legale a Roma, Piazza Acilia n. 3.

ART. 3

L'Associazione è retta e regolata dalle norme contenute nel testo dello Statuto che, predisposto a cura dei costituiti e dagli stessi approvato e sottoscritto, a questo atto si allega, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A", previa vidimazione da parte di me Notaro e dei costituiti stessi.

ART. 4

I comparenti vengono chiamati a comporre il Comitato esecutivo che resterà in carica a tempo indeterminato o fino a dimissioni di taluno di essi: solo in questo caso potrà essere sostituito con altro associato.

A ricoprire la carica di Presidente dell'Associazione viene unanimemente designata la Prof.ssa ENRICHETTA ARCI alla quale vengono conferiti i più ampi e necessari poteri perchè possa aprire conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione ed operare su di essi, nonchè esercitare tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione.

Viene conferito esplicito mandato al nominato Presidente per richiedere il codice fiscale dell'Associazione.

REGISTRATO A ROMA 2

Il 6/7/2003

Serie/N.

Esatti € 128,11

ART. 5

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

I componenti dichiarano di avere piena ed esatta conoscenza di quanto allegato e, ai sensi dell'art. 51 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, dispensano me Notaro dalla lettura.

Ed io Notaro richiesto ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai costituiti i quali in seguito di mia domanda, lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e a verità.

Atto scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro avente i requisiti prescritti dalla legge ed in parte a mano da persona di mia fiducia e da me Notaro su un un foglio di cui scritte pagine intere due oltre la presente.

F.to Enrichetta Arci

F.to Roberto Ferraris

F.to Maria Rita Lilli

F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro



I
c
k
c

L
e
A
n

L
G
I
p
D
st
C
re
sp
P
P
m
S
la
G
S
qu
F
at
ac
P
E

P
pa
L
ci
L
di

Allegato "A" al n. 17806 di raccolta

STATUTO
DELLA
ASSOCIAZIONE "GIAMPIERO ARCI - Società Civile"

ART. 1

L'Associazione "GIAMPIERO ARCI - Società Civile" più brevemente "Giampiero Arci", è costituita con la finalità di onorare la memoria dell'On. Giampiero Arci, sviluppando la conoscenza, la diffusione e la prosecuzione del suo impegno civile sociale e politico-culturale a beneficio della collettività.

ART. 2

L'Associazione ha sede in Roma e può istituire rappresentanze ed uffici in tutte le località italiane ed all'estero.

Al logotipo dell'Associazione "GIAMPIERO ARCI - Società Civile" può essere accompagnato un marchio grafico ratificato dal Comitato Esecutivo.

ART. 3

L'Associazione non ha finalità di lucro né di confessione (ONLUS).

Gli scopi dell'Associazione sono:

Incoraggiare, promuovere, finalizzare, realizzare una Società più umana e più libera nella prospettiva dei più avanzati traguardi di giustizia sociale del lavoro e di rispetto della libertà.

Divulgare e promuovere movimenti politici, di opinione e sindacali, con possibilità di aderire agli stessi, suscitando azioni popolari indirizzate alla soluzione dei problemi dei cittadini.

Organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi politici, economici, sindacali, religiosi, educativi sanitari e culturali in genere nonché corsi di formazione, qualificazione e specializzazione e borse di studio.

Predisporre centri di documentazione, a servizio dei cittadini e degli Associati.

Provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse degli Associati e non.

Svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e incontri di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi.

Garantire consulenza ed assistenza tecnica culturale e professionale anche ai non soci;

Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di seminari e convegni e di quant'altro fosse utile sempre nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

Favorire la nascita di enti e gruppi che si propongono scopi analoghi al proprio, sostenendo la loro attività collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione.

Promuovere strutture sociali, culturali e sanitarie volte al miglioramento della vita degli individui.

Essa potrà inoltre svolgere, sostenere e valorizzare:

- La funzione sociale di volontariato e solidarietà.
- La promozione di attività sportive nelle varie specialità, la promozione e il coordinamento di attività ricreative e culturali; la promozione di attività di assistenza in generale nell'interesse della Comunità e dei propri associati.
- La promozione, l'organizzazione, il supporto e lo sviluppo delle manifestazioni in occasione di celebrazioni, in particolare curando l'organizzazione di conferenze, seminari, tavole rotonde, mostre ed esposizioni.

Potrà inoltre tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, storico ambientale con particolare riguardo alla salvaguardia della salute (art. 32 Cost.).

L'Associazione potrà inoltre aderire a partiti politici, movimenti di opinione, comitati referendari, circoli, associazioni sindacali e altre associazioni.

L'Associazione potrà inoltre aderire a Fondazioni costituite o costituende, assumendo anche il ruolo di sostenitore benemerito e stabilendo, a tal fine, l'entità del sostegno economico annuale.



Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da chiunque ed anche da enti locali, quali ad esempio: Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. Tali scopi potranno essere realizzati anche con l'adesione di altri Enti pubblici o privati anche se non legati da vincoli di associazione.

ART. 4

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 5

Nell'Associazione si distinguono i Soci fondatori ed i Soci ordinari, Soci onorari, Soci benemeriti, Soci sostenitori, Consiglieri.

Sono Soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo. Il comitato Esecutivo può in ogni momento attribuire ad altri Soci le prerogative attribuite ai Soci fondatori per un periodo di tre anni. Dopo tale periodo l'eventuale revoca dovrà essere comunicata all'interessato entro il 1° dicembre dell'ultimo anno d'incarico, altrimenti viene confermato con la formula del silenzio-assenso.

Sono Soci onorari coloro che in virtù della propria autorevolezza morale, professionale o pubblica danno lustro con la loro adesione e presenza alla Associazione. Il Presidente rivolge la proposta a persone da lui stimate, la successiva nomina da parte del Presidente ed accettazione da parte dell'interessato, saranno attuate su documentazione cartacea.

Sono Soci benemeriti coloro che in virtù delle proprie conoscenze specialistiche e l'esperienza pratica, per la frequenza all'Associazione, ne sostengono l'attività e la valorizzazione. La carica di Socio benemerito scaturisce da una proposta che il Presidente rivolge a persona di sua fiducia. La successiva nomina da parte del Presidente e accettazione da parte dell'interessato, saranno attuati su documentazione cartacea. Il Socio benemerito ha diritto di voto solo nell'Assemblea dei Soci, ma può partecipare a pieno titolo come uditore e senza diritto di parola a qualsiasi riunione del Comitato Esecutivo o di altro organismo dell'Associazione. La carica di Socio Benemerito è rinnovata ogni anno per tacito assenso del Presidente, in caso contrario sarà cura del Presidente avvisare con Racc. R.R. l'interessato della sopraggiunta variazione del ruolo associativo.

Sono Soci sostenitori coloro che offrono all'Associazione donazioni, mobili o immobili. Hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci e possono far parte del Consiglio Scientifico.

Possono essere citati pubblicamente, con il loro consenso, per i loro meriti nei confronti dell'Associazione.

Sono Consiglieri del Comitato Scientifico coloro che in virtù del loro alto livello culturale o professionale si riuniscono su proposta del Consiglio Esecutivo per elaborare insieme quanto richiesto. La carica di Consigliere, accettata e svolta liberamente, volontariamente e gratuitamente, può essere ricoperta anche da persone non associate. La suddetta carica scaturisce da una proposta che il Presidente rivolge a persone di sua fiducia. La successiva nomina da parte del Presidente e accettazione da parte dell'interessato saranno attuate su documentazione cartacea.

I Consiglieri che sono anche Soci godono di tutti i diritti e doveri dell'Associazione, altrimenti svolgono il loro ruolo di Consigliere senza alcun diritto o dovere associativo.


ART. 6

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche interessate, nonché Enti di qualsiasi natura che svolgono attività analoga o connessa a quella propria, ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione.

ART. 7

Per essere ammesso a Socio occorre presentare domanda al Comitato Esecutivo e versare la quota d'iscrizione deliberata di anno in anno dal Comitato stesso.

Sull'ammissione a Socio il Comitato Esecutivo delibera con maggioranza di almeno due terzi dei componenti.



Le decisioni del Comitato Esecutivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

ART. 8

Può essere escluso il Socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione. Può essere altresì escluso per indegnità o per svolgimento di atti contrari ai fini istituzionali dell'Associazione. Il Comitato Esecutivo decide sull'esclusione del Socio con le stesse modalità indicate per l'ammissione.

ART. 9

Sono organi dell'associazione:
l'assemblea dei soci;
il Comitato Esecutivo;
il Presidente dell'Associazione;
il Comitato Scientifico.

ART. 10

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente con apposito invito comunicato sette giorni prima.

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote.

Ogni Socio può rappresentare, con il diritto di voto, un solo altro Socio con delega scritta.

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; per la nomina delle cariche sociali; per deliberare su tutti gli argomenti di ordinaria amministrazione.

Essa delibera: in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei soci aventi il diritto di voto ed una maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti qualunque ne sia il numero.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata quando il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario per deliberare su quanto segue:

modificare il presente statuto e relativi regolamenti e anticipato scioglimento, o per quanto stabilito dalla legge.

Per la validità delle delibere in sede straordinaria valgono le medesime norme dell'Assemblea Ordinaria riportate in precedenza.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di una per Socio.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e nomina altresì un Segretario, anche non socio.

Il verbale dell'Assemblea viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11

L'Associazione è retta da un Comitato Esecutivo che ha l'Amministrazione Ordinarie e Straordinaria dell'Associazione.

Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri variabile da due a cinque, secondo la determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, scelti sempre tra i soci fondatori.

L'Assemblea determina anche la durata in carica del Comitato Esecutivo.

I membri del Comitato Esecutivo sono rieleggibili.

Il Comitato Esecutivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le Autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale, nonché un Segretario od un Tesoriere. Tali nomine possono effettuarsi anche in sede di Assemblea costituente. Il Comitato Esecutivo o il Presidente potranno assegnare altre speciali attribuzioni a comitati o commissioni utili alla vita dell'Associazione.

Nelle adunanze del Consiglio la votazione avviene a maggioranza dei presenti e le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno due componenti.



In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. La convocazione è fatta su iniziativa del Presidente o per richiesta di almeno due Consiglieri.

In caso di urgenza il Consiglio può deliberare anche in merito ad argomenti di competenza dell'Assemblea, con riserva di ratifica da parte della stessa Assemblea. Tale facoltà è estesa anche al Presidente.

Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negoziare per determinati atti o categorie di atti.

ART. 12

L'Associazione chiude l'esercizio sociale il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, data in cui devono essere redatti l'inventario ed il bilancio annuale.

ART. 13

Entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

ART. 14

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

dalle quote sociali di iscrizione nella misura deliberata dal Comitato Esecutivo;

da quote annuali stabilite periodicamente dal Comitato Esecutivo;

da ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell'Associazione;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze dei bilanci;

da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

ART. 15

Il Comitato Esecutivo avrà facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività.

Del pari il Comitato Esecutivo potrà nominare Comitati coordinati anche da un non Socio per singole discipline, iniziative e attività di cui potranno far parte anche non iscritti.

ART. 16

Altre Associazioni in Italia e all'estero possono adottare la denominazione di "Giampiero Arci" purchè tra i Soci fondatori sia presente un componente della famiglia Arci o chi per esso con delega notarile. Inoltre le suddette associazioni dovranno adottare lo Statuto della presente Associazione "Giampiero Arci - Società Civile" con l'aggiunta del Collegio dei Proviviri e l'ubicazione della zona territoriale su cui svolgerà la propria attività.

Il Socio fondatore della famiglia dovrà, da Statuto, essere il Presidente del Collegio dei Proviviri costituito da due persone di cui il rappresentante della famiglia Arci avrà voto con valenza doppia.

Tale Collegio potrà intervenire, anche con la richiesta di espulsione, per dirimere questioni tra Soci e per tutelare il nome della famiglia in caso di attività o dichiarazioni lesive nei confronti della onorabilità della stessa.

ART. 17

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio di tre revisori contabili che dureranno in carica quanto il Comitato Esecutivo. Al Collegio spetterà la vigilanza contabile amministrativa sulla conduzione.

ART. 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 10 del presente Statuto. L'Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 19


Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

F.to Enrichetta Arci

F.to Roberto Ferrarsi


F.to Maria Rita Lilli

F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro



LA PRESENTE COPIA AUTENTICA, COMPOSTA DI N. 3
FOGLI E' CONFORME ALL'ORIGINALE, DA ME NOTARO
COLLAZIONATO PERFETTAMENTE CONCORDA, CON IL
MEDESIMO FIRMATO A NORMA DI LEGGE, SI RILASCIA
PER USO ~~CONSENTITO DALLA LEGGE~~

ROMA, - 8 AGO. 2003

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is partially obscured by the signature lines. The seal contains the text "NOTAIO" and "ROMA" and features a central emblem.